

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - E.R.P.

- Settore Urbanistico -

Ufficio Strumenti Urbanistici

COMUNE DI MODUGNO
Ufficio Tecnico

Prot. 548/1

All. n. 1

Prot. N. 578

Data 30 GEN 1996 Bari, li _____

23 GEN. 1996

*30/1/96
dodici
9*

COMUNE DI MODUGNO	
003033	29GEN96
CAT _____	CL _____
FASC _____	

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI

MODUGNO

Mace

OGGETTO: MODUGNO (BA) - Trasmissione delibera di Giunta Regionale n.5105 del 21/11/95.

Si trasmette copia della delibera di Giunta Regionale n.5105 del 21/11/95 (resa esecutiva dal Commissario di Governo con decisione n.4652 dell'11/12/95) con la quale si approva definitivamente il P.R.G. del Comune di Modugno.

Si fa riserva di trasmettere gli atti tecnici vistati, successivamente all'invio di tre copie degli atti in questione conformi a quelli allegati alle delibere di adozione del P.R.G. (1986) e controdeduzioni (1995).

GF/MBL27BA

Per copia conforme all'originale
Modugno add. 4 GEN. 2018

IL TECNICO COMUNALE
IL COORDINATORE (Geom. Michele Muzzeri)
(Ing. Mario Parisi)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

REGIONE PUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 5105 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: MODUGNO (BA) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80 - Approvazione Definitiva.

L'anno 1995 addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

		Pr.	Ass.
<u>SALVATORE DISTASO</u>	Presidente	=	
<u>RAFFAELE FITTO</u>	V. Presidente	=	
<u>FRANCESCO ADDUCI</u>	Assessore	=	
<u>FELICE AMODIO</u>	.	=	
<u>MARIO DE CRISTOFARO</u>	.	=	
<u>ROSSANA DI BELLO</u>	.		=
<u>GUALTIERO GUALTIERI</u>	.	=	

		Pr.	Ass.
<u>SALVATORE MONGIELLO</u>	Assessore	=	
<u>ROSARIO POLIZZI</u>	.	=	
<u>ROBERTO RUCCO</u>	.	=	
<u>MICHELE SACCOMANNO</u>	.		=
<u>ENRICO SANTANIELLO</u>	.	=	
<u>GIUSEPPE SEMERARO</u>	.	=	

Assiste il dr. Francesco ORFINO segretario redigente

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed E.R.P., sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio e di seguito esplicitata, confermata dal Coordinatore di Settore, riferisce:

"Il Comune di Modugno con delibera consiliare n. 175 del 2/10/86, n. 176 del 3/10/86, n. 177 del 7/10/86 e n. 178 del 13/10/86 (esecutive) ha adottato il P.R.G. del proprio territorio comunale.

Gli atti consiliari in uno agli allegati elaborati grafici, costituenti il progetto di PRG dopo le pubblicazioni ai sensi della L.R. 56/80 e connessi provvedimenti di esame delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale risultano trasmessi all'Assessorato Regionale per i provvedimenti di competenza.


A tal proposito il competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale si è espresso in merito al P.R.G. in esame con relazione istruttoria n. 17/94 del 14/04/94, proponendone l'approvazione subordinatamente all'introduzione negli atti del P.R.G. di il tutto con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16, 11° Comma della L.R. 56/80.

PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dr. Ing. Nicola Giordano)



costa di 25 fogli



Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con voto n. 30/94 del 19/4/94 ha ritenuto di esprimersi favorevolmente alle condizioni di cui ai punti 3.1 (Vincoli territoriali), 3.2 (Zonizzazione), 3.3 (Relazione), 3.4 (Regolamento edilizio), 3.5 (N.T.A.), 3.6 (Cartografia) e 3.7 (Osservazioni) dello stesso parere 30/94.

Con delibera n. 5110 del 2/8/94 la Giunta Regionale ha approvato il P.R.G. in questione sulla scorta della relazione istruttoria del SUR e del parere del C.U.R. subordinatamente alle condizioni richiamate nel parere del C.U.R. e fatte proprie dalla G.R. con la predetta delibera 5110/94; il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni e/o adeguamento da parte dell'Amm.ne Comunale di Modugno ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra il Comune di Modugno con delibera della Commissione Straordinaria n. 130 dell'8/3/95 nel controdedurre alle argomentazioni prospettate nella delibera di G.R. 5110 del 2/8/94 ha determinato:

1) di controdedurre e/o di adeguarsi alle prescrizioni e modifiche introdotte dalla Giunta Regionale per la Puglia, nei termini sinteticamente qui di seguito riportati (al parere del C.U.R.):

punto 3.1 - Vincoli territoriali - Accolto

- " " 3.2.1 - Accolto parzialmente
- " " 3.2.2 - Accolto parzialmente
- " " 3.2.3 - Accolto parzialmente
- " " 3.2.4 - Accolto parzialmente
- " " 3.2.5 - Accolto
- " " 3.2.6 - Accolto
- " " 3.2.7 - Accolto
- " " 3.2.8 - Accolto
- " " 3.2.9 - Accolto parzialmente
- " " 3.3.1 - Accolto
- " " 3.3.2 - Accolto
- " " 3.4 - Accolto
- " " 3.5 - Accolto parzialmente
- " " 3.6 - Accolto
- " " 3.7 - Osservazioni - presa d'atto della prescrizione regionale di cui ai sub a) e b);

Con riferimento al sub c) relativo all'esame delle osservazioni

[Handwritten signatures and initials]



- n. 43, 1B, 2B, 3B, 5B, 6B, 7B, 9B, 10B, 11B, si ribadisce che:
- osservazione n. 43: già respinta dal CC. nella seduta del 24/1/89;
 - osservazione 1B come l'osservazione 7B, non proponibile
 - osservazione 2B, respinta
 - osservazione 3B, respinta
 - osservazione 5B, respinta
 - osservazione 6B, respinta
 - osservazione 7B, respinta
 - osservazione 9B, non proponibile
 - osservazione 10B, respinta
 - osservazione 11B, accolta.

2) per effetto delle prescrizioni e modifiche introdotte dalla Giunta Regionale ed accettate dal Comune di Modugno, nonché per effetto delle osservazioni recepite dalla Regione Puglia e di quelle accettate di cui al punto 1), sulla base della proposta formulata dal Prof. ing. Domenico De Salvia e ing. Federico Cardanobile redattori del P.R.G., di approvare gli elaborati tecnici unitamente agli atti tecnici costituenti lo studio geologico del territorio così di seguito elencati:

a) Elaborati del P.R.G.

- Relazione sulle prescrizioni regionali e relativi allegati (A - B - C - D):
- Relazione sulle prescrizioni regionali - Febbraio 1995 -
- Norme tecniche di attuazione. Elaborato adeguato alle prescrizioni della delibera G.R. n.5110 del 2/8/94. Febbraio 1995.
- Regolamento Edilizio. Elaborato adeguato alle prescrizioni della delibera G.R. n.5110 del 2/8/94. Febbraio 1995.
- Elaborati grafici:
 - tavv. 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4
 - tavv. 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7
 - tavv. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7
 - tavv. 4 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7
 - tavv. 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7
 - tavv. 6.1 - 6.2 - 6.2 bis
 - tav. 7.1.

Per quanto riguarda gli elaborati tavv. 1.3 - 1.4 - 3.3 - 3.4 -

3.5 - 3.6 - 4 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 5 - 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4
- 5.5 - 5.6 - 7.1 gli stessi riportano la dicitura: "Elaborato adeguato
alle prescrizioni della delibera G.R. n.5110 del 2/8/94. Febbraio 1995.

b) Studio geologico del territorio comprendente i seguenti elaborati:

- Tav. A - Carta geologica
- Tav. B - Carta geomorfologica
- Tav. C - Carta dei cigli superiori delle lame
- Tav. D - Carta idrogeologica: permeabilità
- Tav. E - Carta idrogeologica: isopieze
- Tav. F - Carta geologica tecnica.

Gli atti in questione risultano trasmessi alla S.P.D.C. per il controllo di legittimità.

La S.P.d.C. con note n. 3204 del 13/4/95 e 4255 del 20/4/95 inviate all'Amministrazione Comunale di Modugno ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in relazione agli esposti a firma dell'ing. Zaccaro Angelo e Romita Raffaele inviati oltre alla S.P.d.C. anche all'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

L'Amministrazione Comunale con delibera di C.S. 370 del 3/5/95 ha esaminato le suddette osservazioni ritenendole non meritevoli di approvazione.


La S.P.D.C. con un unico provvedimento n. 4626 del 24/5/95 ha vistato le delibere in questione fatte salve le decisioni finali e definitive dell'Assessorato all'Urbanistica della R.P. ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80.


Tutti i succitati atti tecnico-amministrativo risultano trasmessi all'Assessorato riferente dal Comune di Modugno con nota n. 16752/4012 UT del 29/5/95.

Ciò premesso ed entrando nel merito delle determinazioni Comunali, si fa presente quanto segue.

Come già detto con delibera n. 130/95 la Commissione Straordinaria ha determinato le proprie controdeduzioni e/o adeguamenti alle prescrizioni di cui alla delibera di G.R. 5110/94.

Per dette determinazioni il competente Ufficio del S.U.R. ha proceduto alle relative valutazioni secondo l'ordine riportato nella stessa delibera della C.S. n. 130/95 e qui di seguito esplicitate.


H



Punto 3.1 Vincoli territoriali

Risulta recepito con predisposizione di una idonea cartografia (tav. 1.4) nelle varie scale (1:25.000, 1:10.000, 1:2.000) con riporto dei vincoli ex lege 431/85 ed aree soggette a vincolo e/o segnalazioni archeologiche, architettoniche, oasi faunistiche e vincoli paesaggistici.

Risulta inoltre allegato il richiesto studio di carattere geotecnico e geologico, oggetto di riferimento da parte dei progettisti per quanto attiene alle problematiche relative alle Lame Sinata, Baldina e Balignano, fermo restando gli accertamenti di tipo geognostico e geotecnico cui la Relazione rinvia in sede di progettazione ed esecuzione delle opere.

Punto 3.2 ZonizzazioniPunto 3.2.1

Risulta recepito in linea di principio, senza esplicitare in termini dimensionali e grafici l'entità delle fasce di rispetto lungo la SS.96 per Palo del Colle.

In particolare per quanto attiene all'introduzione delle complanari all'interno delle fasce di rispetto innanzi dette, testualmente la stessa "avverrà nell'ambito della progettazione A.N.A.S. del completamento dell'ammodernamento già iniziato con l'allargamento della sede stradale."

In relazione a quanto sopra, in questa sede si prende atto delle determinazioni comunali precisando che necessita riportare in cartografia le conseguenti indicazioni, fatte salve comunque le disposizioni del nuovo Codice della Strada in relazione alla classificazione della stessa strada ai sensi del D.L. 30/4/92 n.285 - art.2.

Punto 3.2.2

Risulta recepito parzialmente con le precisazioni di seguito riportate.

Con riferimento alle aree (indicate con la lettera E tav. 4.4) ubicate lungo Via Cornole di Ruccia e provinciale Modugno - Carbonara sono state effettuate le relative verifiche al fine di accertare per le suddette aree il possesso dei requisiti all'art. 2 lettera B) del D.M. n. 1444.

Detti accertamenti risultano effettuati in correlazione alle maglie omogenee di riferimento; il tutto esplicitato negli allegati A - B della relazione sulle prescrizioni regionali.

In proposito si precisa quanto segue:

- Maglia n.1 e Maglia n.2
- Per quanto attiene alla maglia n. 1 e alla maglia n. 2 come si evince dai

calcoli espletati, sussistono le condizioni per la loro classificazione come zone di completamento e pertanto deve ritenersi annullata la prescrizione regionale di ritipizzazione come zona di C3, confermandosi le previsioni originarie di P.R.G. (zone omogenee di tipo B3).

Maglia n. 3 accolta parzialmente la prescrizione regionale così come testalmente esplicitato nella delibera di C.S. 130/95 e che qui di seguito si riporta:

"L'area n. 3 ha mantenuto in parte la destinazione rinveniente dal Pdf e dalla Variante approvata con delibera di C.C. n. 108 del 21/04.80 e approvata con Delibera G.R. n. 2297 del 23.03.81.

Si prende atto della prescrizione regionale per la maglia 3 relativamente alla sola zona residuale esclusa dalla variante al Pdf

Maglia n. 4: è stata accolta la prescrizione regionale e conseguentemente ritipizzata l'area come zona C3 di espansione con Ift pari a 0,8 mc/mq, con obbligo del p.d.l. e del reperimento al suo interno e conseguente cessione delle aree Standards di cui al D.M. 1444/68 nella misura di 18mq/abit.

Alla luce degli approfondimenti operati dai progettisti si ritiene di poter condividere le controdeduzioni comunali nei limiti e nei termini sopra riportati.


Punto 3.2.3


Risulta recepito parzialmente con le precisazioni di seguito riportate.

Le aree ubicate nell'ambito di svincoli stradali e/o in prossimità di aree di svincolo sono indicate con la lettera R nelle tavv. 4/3 e 4/4 e contraddistinte come maglie nn. 5, 6, 7 ed 8.

La prescrizione regionale di ritipizzazione delle suddette aree come zone di rispetto stradale è accolta in toto per le maglie 5, 6, e 7 e parzialmente per la maglia 8 (erroneamente indicata con il n. 4); per quest'ultima maglia sono fatte salve le aree già interessate dal PL Turi - Di Ciaula già approvato e convenzionato, come dichiarato in atti.

In relazione agli approfondimenti operati in sede comunale presso atto dell'accoglimento relativo alle maglie nn. 5, 6, e 7, si ritengono accoglibili le controdeduzioni comunali relative alla maglia n. 8, nei termini innanzi esposti.


6



Punto 3.2.4

Risulta recepito con delle precisazioni e in particolare si accoglie la descrizione regionale riguardante l'approfondimento e la verifica per la tutela della Lama Sinata (ivi comprese le sue articolazioni).

A tal fine una serie di comparti (in parte e/o in toto) risultano ritipizzati nell'elaborato tav.1.3 - Zonizzazione - scala 1:10.000 Febbraio 1995 come zona agricola speciale disciplinata dall'art. 14bis introdotto d'Ufficio.

Per quanto attiene alla prescrizione regionale di ricondurre il dimensionamento del P.R.G. al 1998 (data di scadenza del quindicennio 1982 - 1998) con la previsione di una popolazione insediabile di 40.000 abitanti, la C.S. ha ritenuto di dover controdedurre, condividendo le valutazioni e gli approfondimenti operati dai progettisti secondo quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

I progettisti muovendo dai rilievi contenuti nel parere del C.U.R. in ordine al dimensionamento del P.R.G. nel Settore Residenziale (effettuato in sostanza con il ricorso a " criteri e dati obsoleti e pertanto non rispondenti all'andamento socio-demografico riscontrato nel Comune di Modugno più recentemente nelle more dell'adozione del piano stesso"), operano la verifica del fabbisogno residenziale alla luce dei criteri regionali fissati con la delibera guida di G.R. n. 6320 del 13/11/1989 (successiva all'adozione del PRG).

Metodologicamente viene determinata ed analizzata la proiezione della popolazione per un periodo di quindici anni a far data dai momenti più significativi del processo di formazione del P.R.G., corrispondenti in particolare agli anni 1983 (aggiornamento della Relazione Preliminare), 1985 (adozione P.R.G.), 1989 (esame delle osservazioni) e 1994 (approvazione regionale); conseguentemente per gli stessi periodi quindicennali è determinato il relativo fabbisogno.

Nello specifico:

- periodo 1983 - 1998
 - > proiezione popolazione: 74.074 abitanti
 - > fabbisogno residenziale: 53.057 vani
- periodo 1985 - 2001
 - > proiezione popolazione: 72.859 abitanti
 - > fabbisogno residenziale: 51.386 vani



- periodo 1989 - 2005
 -) proiezione popolazione: 66.203 abitanti
 -) fabbisogno residenziale: 42.234 vani
- periodo 1994 - 2.009
 -) proiezione popolazione: 44.369 abitanti
 -) fabbisogno residenziale: 12.212 vani;



il tutto a parità di indice di affollamento (0.80), consistenza ed utilizzazione del patrimonio edilizio, produzione edilizia e con l'avvertenza che il fabbisogno residenziale è la media dei valori rinvenuti dai due procedimenti di calcolo previsti dalla delibera G.R. 6320/89.

Vengono altresì valutati la proiezione della popolazione ed il relativo fabbisogno per il periodo 1996-2006, inteso come decennio di riferimento per il piano di edilizia economica e popolare di cui c'è necessità di dotarsi, atteso il sostanziale esaurimento delle aree del PEEP vigente; nello specifico:

-) proiezione popolazione al 2006: 43.055 abitanti
-) fabbisogno vani al 2006: 12.400 vani (valore medio)

Con gli approfondimenti operati si è evidenziato come l'andamento della proiezione della popolazione abbia risentito sensibilmente della variazione del relativo tasso medio di crescita avvenuta secondo una progressione decrescente passando dal valore del 4,64% (periodo 1983 - 1998) al 4,28% (periodo 1985 - 2001), al 3,38% (periodo 1989 - 2005) ed infine all' 1,01% (valido per i periodi 1994 - 2009 e 1996 - 2006).

La variazione sensibile riscontrabile per il tasso medio di crescita della popolazione risente ovviamente dei periodi statistici di riferimento, con un valore alto iniziale corrispondente al notevole sviluppo edilizio degli anni '60 e '70 (che ha prodotto il noto e consistente fenomeno della immigrazione nel Comune di Modugno) ed un valore minimo (1.01%) dovuto principalmente alla scarsa disponibilità di aree che potrebbe produrre, come asserito dai progettisti, un trend negativo nell'andamento statistico della variazione di popolazione.

Gli stessi progettisti evidenziano altresì la circostanza che il ricorso al procedimento di calcolo della proiezione della popolazione indicato nella delibera G.R. 6320/89 comporterebbe nel periodo prospettato di validità originaria del PRG (1983 - 1998) una crescita tendenziale della

[Handwritten signature]
8

[Handwritten signature]

popolazione sino al valore di 74.084 abitanti, maggiore rispetto a quanto rilevato dal C.U.R. (40.000 abitanti).

Detto valore, come da accertamenti d'Ufficio, è maggiore anche del dato riportato nel Piano Regionale di Risanamento delle acque (69.552 abitanti al 1996) rispetto al quale il Settore Urbanistico Regionale, nella sua istruttoria tecnica, aveva ritenuto ammissibile l'originario dimensionamento del PRG nei termini prospettati dai progettisti (52.000 abitanti).


In conclusione dopo le ampie e approfondite analisi della situazione demografica ed edilizia del Comune di Modugno, e al fine di consentire un ordinato sviluppo ed un corretto soddisfacimento dei fabbisogni residenziali per un arco di tempo accettabile a partire dalla data di approvazione del PRG (cioè senza dover ricorrere ad una immediata variante tematica del PRG con gli inevitabili tempi lunghi amministrativi e burocratici) nonché consentire all'Amm.ne Comunale ad intervenuta approvazione del PRG la formazione di un Piano decennale per l'edilizia economica e popolare, i progettisti ritengono di operare in sostanza uno slittamento dei tempi di programmazione del PRG all'anno 2006 (considerato peraltro l'approssimarsi della data del 1998, termine del quindicennio di riferimento originario); il tutto fermo restando il coacervo di aree residenziali previste nel PRG, ed a meno delle aree stralciate d'Ufficio, e con un fabbisogno riferito al periodo 1996 - 2006 pari a 12.400 vani.

Operazione questa condivisibile, non alterandosi la impostazione originaria dell'adottato PRG ed attese le valutazioni, le argomentazioni e gli approfondimenti responsabili operati dai progettisti e condivisi dall'Amm.ne Comunale.

In relazione a quanto sopra il fabbisogno quantificato in 12.400 vani per una popolazione complessiva di circa 44.000 abitanti ipotizzata al 2.006 si ritiene possa essere soddisfatto mediante:

- il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- la capacità residua delle zone di completamento di tipo B, della zona residenziale, ecc.;
- il reinserimento delle aree dei comparti esclusi dal C.U.R.;
- il reinserimento delle aree incluse nei comparti esclusi dal S.U.R., in quanto interessati dal vincolo per la presenza della Lama Sinata, ma che non rientrano nella fascia dei 200 metri dalla Lama stessa.

Per quanto attiene a queste ultime aree (indicate in cartografia - tav. 1-3 Zonizzazione - Febbraio 95 - con una rete a maglie larghe) i progettisti precisano che le stesse sono normate dall'art. 10 del Piano Urbanistico Regionale.





le del Titolo II delle N.T.A. fino all'approvazione di un regolamento amministrativo comunale in variante al P.R.G. inteso a ricreare l'edificabilità nonché i comparti edificatori con una capacità insediativa pari a 2.000 vani.

Il recupero di dette aree, secondo le indicazioni cartografiche innanzi citate, e per un fabbisogno complessivo di 2.000 vani avverrà con le seguenti caratteristiche, così come fissate in questa sede dai progettisti e secondo le procedure della L.R. 56/80 (adozione variante, pubblicazione, esame della G.R.):

- ""- i vani residenziali non devono superare i 2.000, per un volume residenziale max di 200.000 mc, cui si aggiunge un volume terziario di 65.000 mc per un totale di circa 265.000 mc
- la superficie per viabilità primaria non dovrà superare il 20% della superficie totale, mantenendosi entro i 53.000 mq
- la superficie per le zone F deve essere almeno pari a 80.000 mq
- la edificazione deve avvenire secondo le modalità previste nelle NTA per i comparti di tipo A con zone di espansione residenziale di tipo C.1
- lungo il perimetro con la fascia di rispetto devono essere privilegiate le localizzazioni di spazi per verde attrezzato
- all'interno delle aree di espansione residenziale di tipo C, devono essere localizzate le aree a standards di cui al D.M. 1444/68 per la residenza nella misura di 18 mq/abitante, per una superficie totale di 2.000 abitanti x 18 mq/ab. = 36.000 mq, e per le attività terziarie nella misura prevista dall'art.5, aree che si aggiungeranno alle aree a standards già individuate.""

In termini quantitativi, in definitiva, il fabbisogno ipotizzato al 2006 per complessivi 12.400 vani è soddisfatto nei seguenti termini:

- capacità residua delle zone tipo B (B1, B2, B3, B4) 2.800 vani;
 - capacità residua zona 167 (Piscina dei Preti) 500 vani;
 - capacità residua zona direzionale 400 vani;
 - capacità delle zone di espansione come innanzi definite 6.700 vani;
 - capacità delle aree "con reticolo a maglia larga" da sottoporre a variante al PRG in una fase successiva all'approvazione dello stesso PRG 2.000 vani;
- per un totale di 12.400 vani.

[Handwritten signatures and initials]
10

In conclusione:

- In ordine al dimensionamento si ritengono in questa sede condivisibili le determinazioni della C.S. dell'Amministrazione Comunale in relazione agli approfonditi calcoli operati e rappresentati nella relazione sulle prescrizioni regionali ed allegati relativi AB, facente parte integrante della delibera C.S. 130/95;
- per quanto attiene al soddisfacimento del fabbisogno residenziale si ritiene di condividere il reinserimento delle aree escluse dal C.U.R. nonché le porzioni dei comparti non interessati dal vincolo per la presenza della Lama Sinata e che non rientrano nella fascia dei 200 metri della Lama stessa;
- si condivide inoltre la volontà comunale di adottare con successivo atto amministrativo la variante al P.R.G. tesa ridefinire la viabilità delle zone in questione (indicate in cartografia con una rete a maglia larga) nonché i comparti edificatori tesi a soddisfare il fabbisogno di 2.000 vani; il tutto da sottoporre alle procedure della variante al PRG ex art. 16 L.R. 56/80.

Quanto sopra secondo la normativa fissata con la delibera C.S. 130/95 e con l'intesa che sino alla definizione della variante urbanistica le suddette aree rimangono soggette alle norme di cui all'art. 14 zone agricole del Titolo II delle N.T.A..


Punto 3.2.5

Si prende atto della prescrizione regionale rinviando la scelta delle diverse tipologie edilizie insediative a successivi atti relativi alla strumentazione attuativa pubblica (p.p.) o privata (p.l.).

Inoltre si accetta la limitazione relativa all'altezza massima che non deve essere superiore a ml 22 e la si introduce nell'art. 7 del Titolo II delle N.T.A. il tutto condivisibile in questa sede.

Punto 3.2.6

Si prende atto della prescrizione regionale e si ripropongono le aree, a tutela della Lama Sinata e nell'ambito dei comparti edificatori nn. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 e 47, come "zona agricola di salvaguardia ambientale," disciplinata dall'art. 14 bis introdotto di



11



.....

Detta operazione tiene conto degli elaborati di cui alla Relazione Geologica laddove vengono individuati gli ambiti interessati dall'altipiano della Lama Sinata, nonché dei vincoli introdotti dalla Sovrintendenza ai monumenti e dal P.U.T.T. per il paesaggio (quest'ultimo in itinere).

Punto 3.2.7

Si prende atto della prescrizione regionale rinveniente dalla L.R. 431/85 e si classificano come zone di salvaguardia ambientale anche le Lame Baldina e Balsignano e relative fasce laterali per una profondità di mt. 200, con rinvio alle indicazioni dell'apposita cartografia predisposta in sede di controdeduzioni comunali.

Per le aree classificate come zone agricole di salvaguardia si applica la disciplina di cui all'art. 14 bis delle N.T.A., introdotte d'ufficio.

Punto 3.2.8

Si prende atto della prescrizione regionale e si procede alla verifica sia delle aree destinate a standards della residenza sia delle zone omogenee di tipo F.

La verifica degli standards per la residenza muovendo dalle osservazioni formulate in sede di richiesta di controdeduzioni viene effettuata (vedi Allegato C) e rideterminata per una popolazione di 37.256 abitanti residenti al 31/12/94, per i quali a fronte di un fabbisogno di 670.608 mq (pari a $37.256 \times 18 \text{ mq/ab}$) il PRG prevede il reperimento di 714.930 mq corrispondente ad uno standard per abitante maggiore del valore di 18 mq/ab previsto dal D.M. 2468 n.1444.

La predetta verifica in positivo è effettuata anche con riferimento agli abitanti previsti al 2006 nelle nuove zone di espansione, laddove il reperimento degli standards è previsto nell'ambito delle stesse zone, secondo le quantità fissate dal D.M. 1444/68.

La verifica della rispondenza delle zone omogenee di tipo F alle disposizioni del D.M. 1444/68 è effettuata con riferimento alla popolazione ipotizzata per il periodo di validità del PRG (2006), pari a 44000 abitanti circa ed è soddisfatta sia dalle aree corrispondenti ai cosiddetti servizi urbani ed extraurbani da reperirsi nell'ambito dei cosiddetti comparti perequativi di tipo A, sia dalle aree per servizi di cui all'art. 17 delle N.T.A Titolo II contraddistinte dai numeri 36 (cava dismessa), 39 (in

De Vito
19/12/94

località Balsignano) e 35 (a ridozzo della tangenziale).

In relazione a quanto sopra, si annullano da parte della C.S.:

- la tabella "comparti di tipo D" delle N.T.A.
- le tabelle n. 14 e n. 15 della relazione e delle N.T.A che vengono sostituite dalle tabelle e dalle schede contenute nell' "Allegato C alla Relazione sulle prescrizioni regionali."

Alla luce degli approfondimenti e verifiche operati a livello comunale si condividono le controdeduzioni proposte.

Punto 3.2.9

Si prende atto delle prescrizioni ed in particolare si precisa che:

- a) per l'ambito produttivo di tipo D lungo la S.S.96 per Palo del Colle sulla base della ricognizione dello stato attuale, relativamente alle aree delimitate dalla S.S.96, dal vincolo cimiteriale a est, dalla zona agricola a sud e dal comparto B.4 a ovest (aree indicate con la lettera P nelle tav. 4.3 e 4.5) si introduce l'obbligo dello strumento urbanistico preventivo; per le aree residuali poste a nord della S.S.96, poste fra i comparti B1, B2, B3 si confermano le norme di cui all'art.9 Titolo II dell'N.T.A., in quanto sono da considerarsi tessuti edificati ex L.R. 6/1985.
- b) per quanto attiene alla zona omogenea di completamento di tipo D (ambito produttivo) lungo la S.S.98 per Bitonto sulla base della ricognizione dello stato attuale si ritiene che le aree si configurino come un piano particolareggiato di fatto secondo la definizione di "tessuti edificati" di cui alla l.r. 6/85, già dotate di infrastrutture, consentendosi l'intervento diretto.
- c) per quanto attiene alla prescrizione di inedificabilità nella fascia di mt.200 lungo la Lama che attraversa la S.S.98 nell'ambito delle aree di cui alla c.d. variante 1979, i progettisti ritengono la prescrizione inapplicabile, in relazione allo stato complessivo delle aree interessate, intese come tessuti edificati nonché al regime giuridico introdottosi in sostanza con la vigenza delle previsioni della variante del 1979 con connesse norme di attuazione.

Si evidenzia inoltre la inesistenza del vincolo paesaggistico e ciò con riferimento ai contenuti dell'art. 1 - 2° comma della L.S. 431/85.

Si accetta la prescrizione relativa all'allargamento delle complanari lungo la S.S.98, da effettuarsi nell'ambito delle fasce di



rispetto stradale che si fissano in mt. 30.

d) Si accoglie integralmente la prescrizione relativa alle aree per "attrezzature di uso collettivo" riconfermando le norme previste della Variante approvata nel 1979 con altezza massima fissata in mt. 22 e si evidenzia la necessità che in sede di approvazione venga armonizzato il regime previsto per le aree in questione con la tipologia degli strumenti attuativi.

In relazione a quanto sopra si ritiene di poter concordare in toto con le controdeduzioni Comunali, di cui ai punti a), b) e c) per le motivazioni addotte, precisando che per il punto c) la fascia di rispetto dalla S.S.98 fissata in mt 30 fa salvo quanto previsto in merito nel nuovo codice della strada.

In ordine al punto d) si ritiene di non dover entrare nel merito della richiesta c.d. di "armonizzazione" della norma, attesa la vigenza delle norme di cui alla variante del 1979 per gli insediamenti produttivi lungo la S.S.98.

Punto 3.3.1 Comparti di tipo A

Si prende atto della prescrizione e si annulla la tab.11 della Relazione e delle N.T.A. che viene sostituita dall'allegato D della Relazione sulle prescrizioni regionali, parte integrante della delibera di controdeduzioni.

Dall'esame di detti allegati si evince che al fine di operare la richiesta perequazione nei cosiddetti comparti di tipo A in ordine al reperimento delle zone omogenee di tipo F ex art.4 si destina a tale scopo il 45% della superficie totale del comparto comprensivo della viabilità; viene altresì predisposta la c.d. scheda per i comparti di tipo A con il calcolo tipo per le aree per servizi urbani ed extraurbani, di volumi e aree a standards ex art. 3 D.M. 1444/68 cui riferirsi in sede di strumento attuativo.

Nel contempo si precisa che nell'ambito delle aree destinate all'espansione residenziale saranno comunque reperite le aree necessarie a soddisfare gli standards di quartiere 18 mq/abit. (riferiti agli abitanti da insediare nel comparto) ex art. 3 del D.M. 1444/68 nonché le aree ex art. 5 D.M.2/4/68 n. 1444 correlate alle attività terziarie ivi previste.

Le aree di tipo F complessivamente reperite ed in esubero rispetto al valore minimo (1,5 + 1,00 mq/ab).fissato dal D.M. 1444/68 e pari a 292.000 mq vengono destinate alle attività di cui all'art. 17 Titolo

[Handwritten signature]
14

[Handwritten signature]

II (indicato erroneamente come art. 7 a pag. D2 allegati C e D della relazione delle N.T.A)

Si ritiene di poter concordare con le controdeduzioni Comunali, con la precisazione che restano confermate, come da PRS adattato, le destinazioni delle aree n. 36 (cava dismessa), 39 (in località Balsignano) e 35 (a ridosso della tangenziale) ex art. 17 Titolo II delle N.T.A..

Punto 3.3.2 - Comparti di tipo C.

Si prende atto della prescrizione regionale e si provvede alla relativa localizzazione delle aree per la residenza così come evidenziate con reticolo nell'allegato C della relazione sulle prescrizioni regionali.

Si annulla la tabella n. 12 della Relazione e delle N.T.A..

Per quanto attiene alla distinzioni fra volumetrie residenziali e volumetrie terziarie, introdotte queste ultime nella misura del 30% della volumetria globale si precisa che le aree per standards della residenza vanno reperite nella misura di 18mq/ab. e nella misura prevista dall'art. 5 del D.M. 1444/68 per le attività terziarie; il tutto nell'ambito delle aree di espansione di tipo C individuate negli stessi comparti.

Si ritiene di poter condividere le determinazioni Comunali tese ad adeguarsi alle prescrizioni regionali.

Punto 3.4 Regolamento Edilizio

Si prende atto delle prescrizioni regionali e si introducono le modifiche e le integrazioni nell'elaborato "Regolamento Edilizio".

Si ritiene di poter condividere le determinazioni Comunali, tese ad adeguare il Regolamento Edilizio alle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quanto prospettato all'art.9 - Composizione della Commissione Edilizia - lettere f) e g) che si annullano e sostituiscono con le seguenti lettere:

f) di un Ingegnere e/o perito industriale esperto in materia di impianti, un Procuratore Legale e/o Avvocato ed un Geologo, designati dal Consiglio Comunale su terne proposte dai rispettivi Ordini professionali.

g) di un ingegnere civile/edile e/o architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica dal C.C. tra una terna designata dal rispettivo Ordine professionale.

Risulta comunque necessario predisporre, così come previsto, al



punto 3.4.5 del parere del C.U.R. il testo aggiornato e coordinato stesso R.E.,

Punto 3.5 N.T.A.

Si prende atto delle prescrizioni regionali fatta eccezione di quanto prospettato per l'altezza massima ed il rapporto H/L per i quali si propone il valore di mt.13 per la zona omogenea B1 ed il rapporto H/L pari 1.5 per le zone omogenee B1 - B2 e B3 invece dei valori "prescritti" (mt.10 e H/L = 1).

Si ritengono condivisibili le proposte Comunali.

Risulta comunque necessario, così come prescritto al punto 3.5 del parere del CUR, predisporre il testo coordinato e aggiornato delle N.T.A.

Punto 3.6

Si prende atto della prescrizione regionale e si introducono le modifiche relative nella cartografia di piano.

In merito si è rilevato che l'Amministrazione Comunale si è limitata solo alla presa d'atto della prescrizione Regionale, risultando ancora necessario il richiesto adeguamento cartografico.



Punto 3.7

Si prende atto delle determinazioni regionali di reiezione e/o accoglimento delle osservazioni.

Per quanto attiene alle osservazioni di cui al punto D) l'Amministrazione Comunale ha in merito espresso le seguenti determinazioni:

Osservazioni n. 43

Si precisa che l'osservazione è stata esaminata nella seduta del Consiglio Comunale del 24/1/89 ed è stata respinta.

Si concorda con le determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

Osservazioni n. 1B e 7B

Attengono ad aree inserite nel comparto A52 che in uno ai comparti A50, A51, A53 (vedi delibera di CC. n. 45 del 26/6/90) risultano esclusi dalla destinazione del P.R.B. per effetto dell'accoglimento della osservazione n. 5.

Alla luce di quanto sopraddetto la C.S. ritiene le osservazioni improponibili.

Si concorda con la determinazione della C.S..

Osservazione 2B

Riguarda la richiesta di eliminazione della sede stradale dello svincolo nonché dell'area per attrezzature collettive, lungo la statale 98 per Bitonto.

La C.S. rigetta l'osservazione.

Si concorda con la determinazione della C.S. in quanto in contrasto con l'impostazione del P.R.G..

Osservazione 3B e 4B

Riguardano una richiesta formulata con l'osservazione n. 12 non accolta giusta delibera G.R. 5110 del 2/8/94.

Si concorda con la determinazione della C.S. sulla improponibilità della richiesta.

Osservazione 5B

Riguarda una richiesta formulata con l'osservazione n. 13 non accolta in sede di deliberazione G.R. 5110 del 2/8/94.

Si concorda con la determinazione della C.S. sulla improponibilità della richiesta.

Osservazione 6B

Attiene ad una richiesta di aggregazione dell'area compresa nell'area C7 di servizi di quartiere alla zona B2 di completamento.

La richiesta è stata respinta dalla C.S. in quanto contrasta con l'impostazione del PRG..

Si concorda con la determinazione di reiezione della C.S..

Osservazione 9B

Riguarda aree interessate dalle soluzioni al problema ferroviario, in seguito variata con Delibera CC. n. 42/89; analoga all'osservazione n. 3B e ritenuta non proponibile dalla C.S..

Si concorda con la determinazione della C.S..

Osservazioni 10B

ne
ala de
Ass
=
=
=
=
=
=
G/
LIA

Attiene ad aree ubicate all'interno dell'agglomerato A.S.I. di Bari - Modugno la cui pianificazione di livello superiore è soltanto recepita dal P.R.G..

La richiesta non si ritiene dalla C.S. proponibile.

Si concorda con la determinazione della C.S. sulla improponibilità della richiesta.

Osservazione 11B

Riguarda la eliminazione di un vincolo ad attrezzatura a livello urbano su un suolo già edificato, con regolare licenza edilizia, prima dell'adozione del P.R.G..

La C.S. ritiene di accogliere la osservazione come zona di completamento in rapporto alla situazione dei luoghi e limitatamente alla stretta area di pertinenza dell'edificato, oggetto della licenza di costruzione.

Si concorda con la C.S., nel presupposto della legittimità e regolarità delle autorizzazioni Comunali.

Si precisa inoltre quanto segue:

- Oss.ne n. 36: risulta respinta dal C.U.R. ed erroneamente riportata anche tra quelle accolte al punto 3.7 sub a) del parere del C.U.R.: in proposito si rileva che correttamente detta osservazione è da intendersi respinta come riportato al punto 3.7 sub b);
- Oss.ne n. 37: non risulta riportata al punto 3.7 sub b) laddove per un mero errore materiale l'osservazione n. 27, anch'essa respinta, viene indicata due volte; si precisa che correttamente detta osservazione n. 37 è da intendersi respinta.

Tutto ciò premesso e sulla scorta degli approfondimenti operati in sede comunale si ritiene ammissibile in linea generale e sotto il profilo tecnico-urbanistico il P.R.G. del Comune di Modugno; in particolare, al fine di tener conto sia della valutazioni comunali (recepimento in toto e/o in parte e controdeduzioni in ordine alle prescrizioni formulate dalla G.R. con delibera n. 5110 del 2/8/94) sia della necessità di coordinare gli atti in questione con gli indirizzi generali dettati dalle leggi statali in materia urbanistica e di tutela dei beni ambientali nella accezione più generale, si inseriscono negli atti di P.R.G. le seguenti prescrizioni conclusive, a modifica ed integrazione delle prescrizioni contenute nella delibera G.R. 5110/94:

Cartografia e zonizzazione

A) Tav. 1.3 Zonizzazione in scala 1:10.000

In detto elaborato si inseriscono le seguenti prescrizioni valide per tutte le restanti tavole di PRG:

1) Con riferimento alle zone omogenee di tipo B3 di nuovo impianto, ubicate lungo Via Cornole Di Ruccia e negli allegati A e B di cui alla delibera di C.S. n.130/95 indicate come maglie n. 1 - 2 - 3 e 4, alla luce delle verifiche effettuate in sede Comunale, restano confermati come tali (B3) in toto le maglie nn. 1 e 2 e parzialmente la maglia n. 3 (nella parte già oggetto di variante al P.F. approvata con delibera di G.R. n. 22/97 del 23/2/81); per la restante parte della maglia n. 3 e per la maglia n. 4 resta confermata la prescrizione Regionale di ritipizzazione come zone omogenee di tipo C3, come da recepimento di cui alla delibera di C.S. 130/95.

2) Con riferimento alle zone omogenee di tipo B3 ed alla zona di tipo B5 di nuovo impianto, ubicate nell'ambito di svincoli stradali e/o in prossimità di aree di svincolo (cavalcavia provinciale Modugno - Palese, autostrada e statale 96; confluenza tra Via Della Repubblica ed innesto autostrade Napoli - Bari tratto dismesso), contraddistinte dalla lettera R negli elaborati tavola 4.3 e 4.4 Febbraio 1995 (maglie 5 - 6 - 7 e 8) per dette aree, alla luce delle verifiche Comunali di cui alla delibera C.S. n. 130/95, si conferma la ritipizzazione come zona di rispetto stradale ad eccezione della parte della maglia n. 8 già interessata dal P.L. Turi - Di Ciaula, approvato e convenzionato.

3) Con riferimento al dimensionamento del PRS nel Settore Residenziale, condividendosi gli approfondimenti, le verifiche e le valutazioni contenute nella delibera C.S. 130/1995 e correlati alle previsioni originarie di PRG, si recepiscono le controdeduzioni Comunali secondo le indicazioni della tavola 1.3 - Elaborato adeguato alle prescrizioni della delibera G.R. n. 5110 del 2/8/94, datata Febbraio 1995, richiamate ed esplicitate a scala maggiore negli elaborati n. 4 - Zonizzazione - e n. 5 - comparti edificatori - entrambi datati Febbraio 1995.

4) Con riferimento ai comparti di tipo A, così come individuati nella tavola n. 5 - comparti edificatori - Febbraio 1995 - alla luce del recepimento di cui alla delibera C.S. n. 130/95 si prescrive la tipizzazione come zone omogenee di tipo C1, disciplinate secondo le indicazioni di cui all'allegato D alla predetta delibera C.S. 130/95 e



dell'art. 7 Titolo II delle N.T.A.; di conseguenza si dipendono le zone omogenee di tipo C2.

5) Con riferimento alla necessità di tutelare e salvaguardare le Lame Sinata, Baldina e Balsignano, alla luce del recepimento di cui alla delibera C.S. n. 130/95, si ritipizzano come zone agricole di salvaguardia ambientale disciplinate dall'art. 14bis Titolo II delle N.T.A. introdotto d'Ufficio le aree specificatamente indicate e delimitate nell'elaborato 1.3 - Zonizzazione - datato Febbraio 1995.

6) Con riferimento alla verifica degli standards per la residenza ed aree omogenee di tipo F, alla luce delle determinazioni della delibera C.S. 130/95, si annullano la tabella comparti di tipo C (parte della tab. 12 della Relazione e N.T.A. del PRG originario) e le tabelle n. 14 - Superfici dei servizi della residenza e delle attività produttive e n. 15 Aree per standards della residenza (entrambe della Relazione e N.T.A. del PRG originario) e si sostituiscono con le tabelle e schede contenute nell'allegato C sulla Relazione alle prescrizioni regionali di cui alla delibera C.S. 130/95.


Inoltre, per le aree contraddistinte dai nn. 36 (cava dismessa), 39 (in località Balsignano) e 35 (a ridosso della tangenziale) viene confermata la destinazione come zona omogenea di tipo F - disciplinata dall'art. 17 delle N.T.A. Titolo II..

7) Con riferimento alle aree produttive lungo la Statale 96 per Palo del Colle, alla luce dei contenuti della delibera C.S. 130/95, per le aree indicate con la lettera F negli elaborati 4.3, 4.4 e 4.5 Zonizzazione - datati Febbraio 1995 e così come acclarato negli stessi atti comunali, si prescrive l'obbligo dello strumento urbanistico preventivo (P.P. e/o P.L.); per le aree produttive poste a Nord della S.S. 96, tra i comparti B1, B2 e B3 di PRG si confermano le norme di cui all'art. 9 Titolo II delle N.T.A..

Per quanto attiene alla zona produttiva di tipo B lungo la S.S. 98 per Bitonto, sulla base della ricognizione dello stato attuale operato con delibera di C.S. 130/95 si riconfermano le norme di cui alla variante al P.F. del 1979 con l'ulteriore precisazione che la fascia di rispetto alla S.S. 98 fissata in mt. 30 fa salvo quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada.

Si riconfermano in toto altresì le previsioni e le norme della suddetta variante al P.F. e ciò con riferimento anche alle c.d. "Aree per attrezzature collettive" nonché alle aree contigue alla depressione






naturale (stante per detta ultima fattispecie, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 51 - lettera h - secondo capoverso della L.R. 56/80).

8) Con riferimento ai comparti di tipo A, attese le controdeduzioni comunali di cui alla delibera C.S. n. 130/95 in ordine alla quantificazione degli standards ex art. 3 D.M. 1444/68 e delle zone omogenee di tipo F nonché alla ripartizione tra volumetrie residenziali e terziarie ed alle modalità di attuazione degli stessi comparti, valgono in proposito le specificazioni contenute nell'allegato D della Relazione sulle prescrizioni regionali - Febbraio 1995 e nella delibera C.S. 130/95 intendendosi in tal modo annullata la tabella 11 della Relazione e delle N.T.A. del P.R.G. adottato e quant'altro in contrasto con lo stesso allegato D.

9) Con riferimento ai comparti di tipo C, attese le controdeduzioni comunali, in ordine alla localizzazione delle aree per la residenza ed alla ripartizione tra volumetrie residenziali e terziarie nonché alle modalità di attuazione degli stessi comparti, valgono in proposito le specificazioni contenute nell'allegato C della Relazione sulle prescrizioni regionali - Febbraio 1995 e nella delibera C.S. 130/95 intendendosi in tal modo annullata la tabella 12 della Relazione e delle N.T.A. del PRG adottato e quant'altro in contrasto con lo stesso allegato C.



B) Regolamento Edilizio

1) In detto elaborato, all'art. 9 - Composizione della Commissione Edilizia si annullano le lettere f) e g) che recitano testualmente:

" f) di quattro esperti nelle varie materie inerenti l'edilizia, designati dal Consiglio Comunale, di cui almeno uno (Ingegnere o Perito Industriale) esperto in materia di impianti (ex lege 46/90 designato dal Consiglio Comunale su un terna proposta dal competente Ordine professionale, ed almeno un Procuratore legale o associato, con specifica competenza in diritto amministrativo designato dal Consiglio Comunale su terna suggerita dal competente Ordine Professionale.

g) di un tecnico laureato esperto nel Settore Paesaggistico - Ambientale - Geologico scelto da una terna segnalata dagli Organi Professionali di appartenenza"

Le predette formulazioni sono sostituite dalle seguenti:

" f) di un ingegnere e/o perito industriale esperto in materia d'impianti"



e: lege 46/90. di un Procuratore Legale e/o Avvocato esperto in Diritto Amministrativo, un Geologo ed un Agronomo designati dal Consiglio Comunale su terne proposte dai rispettivi Ordini Professionali;

g) di un ingegnere civile/edile e/o architetto con documentata formazione e/o esperienza in materia paesaggistica scelto dal Consiglio Comunale su terne proposte dai rispettivi Ordini Professionali.""

2) Si prescrive, inoltre, al fine di una migliore consultazione ed intellegibilità, la predisposizione del testo aggiornato e coordinato del Regolamento Edilizio contenente le modifiche e le integrazioni rinvenienti dalle determinazioni comunali e regionali definitive.

C) Norme Tecniche di Attuazione

In detto elaborato, all'art. 4 - Zone di completamento B1 - B2 e B3 si introduce quanto segue:

- al terzo comma, a modifica della prescrizione di cui al punto 3.5.6. del parere del C.U.R. 30/94, l'altezza della zona omogenea B1 è fissata in mt. 13 (tredici);

- per le zone omogenee di tipo B1 - B2 e B3, il parametro H/L viene fissato in valore pari a 1,5.

Per detto elaborato al fine di una migliore consultazione ed intellegibilità, si prescrive la predisposizione del testo aggiornato e coordinato contenente le modifiche ed integrazioni rinvenienti dalle determinazioni definitive comunali e regionali.

D) Osservazioni

1) In ordine alle osservazioni prodotte avverso il PRG vale quanto riportato al punto 3.7 sub a) e sub b) del parere del C.U.R. n. 30/94 del 19/4/94.

2) Con riferimento alle osservazioni di cui al punto c) del predetto parere del C.U.R., rimesse all'Amm.ne Comunale per le valutazioni di competenza si precisa quanto segue:

- Osservazione n. 43: con delibera n. 130/95 la C.S. evidenzia che la osservazione n. 43 è stata respinta giusta delibera consiliare n. 3 del 24/1/89.

In proposito si concorda con la rielezione determinata dall'Amm.ne Comunale.

- Osservazioni nn. 1B - 7B, 3B - 4B, 5B, 9B - 10B: sono ritenute dalla C.S. non proponibili; si concorda con le determinazioni della C.S. di cui



alla delibera 130/95;

- Osservazioni nn. 2B, 6B: rigettate dalla C.S., con delibera n. 130/95; si concorda con le determinazioni della C.S..

- Osservazione 11B accolta dalla C.S. con delibera n. 130/95; si concorda con la determinazione della C.S. nel presupposto della legittimità e regolarità delle autorizzazioni comunali relative alla vicenda in questione.

3) Nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo di approvazione del PRG di Modugno sono state presentate all'Assessorato Regionale all'Urbanistica le seguenti osservazioni:

- a) Romita Raffaele
- b) Mele Vito
- c) Colella Giuseppe

In relazione a dette osservazioni, si precisa quanto segue.

a) Romita Raffaele: trattasi della osservazione n. 38 già rigettata con delibera n. 39 del 25/9/90 e non accolta dalla Giunta Regionale giusta delibera n. 5110 del 2/8/94.

In proposito si puntualizza che l'osservazione non è più proponibile in questa sede di approvazione definitiva del PRG, essendosi in merito già pronunciata la Giunta Regionale.

b) Mele Vito: contesta la prescrizione inserita dal C.U.R. con il parere n. 34/94 in ordine alle aree produttive ubicate lungo la S.S. 98 per Bitonto e ciò con particolare riferimento al regime d'uso stabilito sulle "aree per attrezzature collettive" così definite nella apposita variante al P.F. del 1979.

L'osservazione è da ritenersi superata atteso che la prescrizione del C.U.R., recepita dalla G.R. con delibera n. 5110/94 ed in questa sede confermata, attiene alla riconferma delle previsioni della predetta variante al P.F. quale ricognizione giuridica richiesta dalla L.R. 56/80 in sede di redazione di P.R.G..

c) Colella Giuseppe: chiede che le aree di proprietà fstrada Sottomuro - foglio 26 p.lle 86 - 252), sulle quali insistono manufatti autorizzati con licenza edilizia del 31/5/74 ed opere oggetto di sanatoria prot. 341 del 31/5/93, siano riconosciute nel PRG secondo la "attuale consistenza ed utilizzazione in punto di fatto e di diritto quale ricognizione fisica e giuridica ai sensi dell'art. 15 L.R. 56/80"

In proposito, l'osservazione è da ritenersi superata dalla

circostanza che in questa sede non è proponibile la ritipizzazione dell'area, peraltro di competenza comunale in primis, fermo restando la utilizzazione e la consistenza delle opere se e in quanto autorizzate.

4) Osservazioni Civile Vincenzo, Angelo Zaccaro e Romita Raffaele (quest'ultima già valutata al precedente punto 3)

Le valutazioni in ordine alle suddette osservazioni risultano effettuate dai progettisti e rimesse all'Amministrazione Comunale con note del 22/4/95 e 28/4/95, parte integrante della delibera di chiarimenti n. 370 del 3/5/95.

In relazione a quanto esposto nelle suddette note ed ai contenuti della delibera C.S. 370/95 adottata in particolare per le osservazioni Zaccaro e Romita (queste ultime giusta richiesta della S.P.D.C. di Bari) si ritiene di poter concordare con le deduzioni dei progettisti e di conseguenza di rigettare in toto le predette osservazioni.

E) Cartografia

allegati alla delibera C.S. n. 130/95 con la dicitura "Elaborato adeguato alle prescrizioni della delibera G.R. n. 5110 del 2/8/94 - Febbraio 1995", gli stessi valgono nei limiti e nei termini delle controdeduzioni formulate dalla C.S. così come recepite e/o riformate in sede di approvazione regionale definitiva.

2) Con riferimento alle modifiche di Zonizzazione conseguenti alle prescrizioni regionali e/o all'accoglimento delle osservazioni, le stesse vanno riportate negli elaborati grafici di P.R.G.

Tutto ciò premesso, propongo alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva del P.R.G. di Modugno nei limiti e nei termini prospettati nei punti A, B, C, D ed E innanzi riportati.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei dirigenti responsabili per competenza in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di APPROVARE definitivamente il P.R.G. del Comune di Modugno adottato con delibera di CC. n. 175 del 2/10/86, n. 176 del 3/10/86, n. 177 del

7/10 Es e n. 178 del 13/10/85 ed oggetto di controdeduzioni alla delibera di G.S. n. 5110 del 2/8/94 con delibera di C.S. n. 130 dell'8/3/95; il tutto con l'introduzione negli atti delle prescrizioni conclusive di cui ai punti A, B, C, D ed E sopra riportati, a modifica ed integrazione di quanto riportato nella precedente delibera G.R. 5110/94; di decidere in ordine alle osservazioni e/o opposizioni secondo quanto già determinato con delibera di G.R. n. 5110 del 2/8/94, nonché con quanto esposto nel punto E sopra riportato.


F.to Il Segretario della Giunta
(Dr. Francesco Orfino)

F.to Il Presidente della Giunta
-Prof. Salvatore Distaso-

REGIONE PUGLIA
- SEGRETERIA DELLA GIUNTA -

La presente copia, composta da ^{venticinque} N.° facciate, è conforme all'originale depositato presso la Segreteria della Giunta.


Il Dirigente
REGIONE MONTANARELLI
PUGLIA






I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale e dichiarano che lo stesso è soggetto a controllo ai sensi della lett. B, comma 1, art. 1 del D.L. n. 40/93.

6F/78 Non comporta adempimenti previsti dal 1° e 3° comma dell'art. 63 della N.P.


L.R. 17/1977 IL COORDINATORE
NEL SETTORE URBANISTICO REGIONALE
(Dott. Ing. Mario Parisi)



ASSESSORE REGIONALE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
SETTORE URBANISTICO REGIONALE

Il Funzionario 
Il Dirigente 
Il Coordinatore 

L'ASSESSORE REGIONALE
(Prof. Salvatore MONGIELLO)





REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GIUNTA



24 NOV. 1995

Prot. n. 12/5105/G

Delibera N° 5105 del 21/11/95

OGGETTO: MODUGNO (BA) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80 - Approvazione Definitiva.

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA

Prot. n. 4652 11 DIC. 1995

La Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 11 DIC. 1995

NO. REC. NIRA VITI DI LEGITIMITA'

ordine alla Deliberazione della G. R. n. 5105

21-11-95

ALLA COMMISSIONE STATALE DI CONTROLLO

- COMMISSARIATO DEL GOVERNO -


- B A R I -

OMISSIS

p. C. C. IL SEGRETARIO
(Dr. Vito Altieri)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1 del

D.Lgs. 13/02/1993, n.40 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 45 della Legge 10/02/1953, n.62, si trasmette, in copia, la deliberazione di cui all'oggetto con documenti giustificativi in originale fotocopia



SEGRETERIA GIUNTA REGIONALE
12 DIC. 1995
ARRIVO

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
- ORFANO -

Documenti giustificativi
da RESTITUIRE
NON RESTITUIRE

REGIONE PUGLIA
Per copia conforme
14 DIC. 1995
IL DIRIGENTE
(Stefano Montanarelli)